

ALLEGATO C – SCHEMA DI CONTRATTO D'USO

COMUNE DI SOVERE

(Provincia di Bergamo)

SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO FRAZIONATO E NON ESCLUSIVO DEL LOCALE COMUNALE DI VIA G. MARCONI N. 1 QUALE STUDIO DI MEDICINA GENERALE

Prot. / Rep. n. _____ del _____

Tra:

il **COMUNE DI SOVERE** (C.F. 00347880163), con sede in via Marconi n. 6, Sovere (BG), in questo atto rappresentato dalla dott.ssa **Chiara Almici**, Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio, nominata con decreto del Sindaco n. _____ del _____, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 31, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito «Comune»;

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di _____ al n. _____, con studio/domicilio in _____, domicilio digitale (PEC) _____, di seguito «Medico».

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 26/10/2026, immediatamente eseguibile, il Comune ha destinato il locale di via G. Marconi n. 1, piano terra (Sez. SO, Fg. 22, mapp. 610, sub. 703, mq 56, patrimonio disponibile) all'utilizzo frazionato e non esclusivo quale studio di medicina generale, approvando il Disciplinare (Allegato 1), lo schema di istanza e la tariffa di € 25,00 per giornata prenotata;
- il Comune ha pubblicato l'avviso informativo all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale, trasmettendolo all'ASST Bergamo Est e all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo;
- il Medico ha presentato istanza acquisita al protocollo n. _____ del _____ (ore _____), con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio ha disposto l'assegnazione con provvedimento n. _____ del _____, previa verifica delle dichiarazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e il Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 112/2026 (Allegato 1, sottoscritto dalle parti per accettazione) sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di contrasto prevale il Disciplinare.

Art. 2 – Oggetto e natura del rapporto

1. Il Comune concede al Medico l'uso non esclusivo, per le giornate di cui all'art. 3, del locale indicato in premessa, arredato e servito, condiviso con Bianalisi S.p.A., con il Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l. e con altri medici assegnatari.
2. Il rapporto ha natura di contratto di diritto privato e non costituisce locazione: non dà luogo a indennità di avviamento, prelazione o rinnovo automatico.
3. Il locale è destinato esclusivamente all'attività di medicina generale e alle attività connesse consentite dall'Accordo Collettivo Nazionale; ogni altro uso è vietato.

Art. 3 – Giornata assegnata

1. Al Medico è assegnata la seguente giornata settimanale: _____ (orario massimo: dalle ore _____ alle ore _____).
2. Seconda giornata, con riserva ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Disciplinare: [] non assegnata; [] assegnata: _____.
3. La giornata può essere variata, sospesa o spostata solo nei casi e con le modalità degli artt. 7 e 10 del Disciplinare.

Art. 4 – Durata

1. Il contratto ha durata di dodici mesi, dal _____ al _____.
2. Il rinnovo, a domanda scritta presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, è ammesso alle condizioni e nei limiti dell'art. 6 del Disciplinare. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 5 – Tariffa e pagamenti

1. Il Medico corrisponde € 25,00 (venticinque/00) per ciascuna giornata prenotata, comprensiva di IVA ove dovuta, di utenze, riscaldamento e pulizia periodica, indipendentemente dalle ore di effettivo utilizzo.
2. Il Comune emette il documento contabile con cadenza trimestrale posticipata; il pagamento è eseguito tramite pagoPA entro trenta giorni dall'emissione. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale.
3. In caso di mancato pagamento il Comune diffida ad adempiere entro quindici giorni; decorso inutilmente il termine il contratto è risolto ai sensi dell'art. 9.
4. La giornata non utilizzata è dovuta, salvo comunicazione scritta con preavviso di almeno quarantotto ore (art. 9 del Disciplinare). L'eventuale aggiornamento della tariffa segue l'art. 8, comma 5, del Disciplinare.

Art. 6 – Obblighi del Medico

1. Il Medico: a) utilizza il locale solo nella giornata e nell'orario assegnati; b) al termine di ciascuna giornata riordina e igienizza il locale e i presidi utilizzati, rimuove i propri materiali e verifica lo spegnimento di luci e impianti e la chiusura del locale; c) non utilizza, sposta o manomette beni di terzi; d) non conserva nel locale documentazione sanitaria o dati personali degli assistiti, salvo in contenitore chiuso eventualmente messo a disposizione dal Comune; e) non apporta modifiche al locale né installa attrezzature fisse senza autorizzazione scritta; f) espone la targa professionale nella forma e nella posizione indicate dal Comune; g) custodisce le chiavi o i dispositivi di accesso ricevuti, senza duplicarli né cederli.
2. Il locale è consegnato nello stato di fatto, con gli arredi presenti, che il Medico dichiara di conoscere e di ritenere idoneo. Il Medico verifica l'idoneità dello studio ai requisiti dell'Accordo Collettivo Nazionale e della disciplina regionale, effettua le comunicazioni dovute all'ASST e acquisisce le autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria del locale e degli impianti e gli adempimenti di sicurezza dell'edificio di competenza restano a carico del Comune.

Art. 7 – Dichiarazioni e impegni del Medico

1. Il Medico conferma le dichiarazioni rese con l'istanza, in particolare: l'incarico convenzionale in essere conferito dall'ASST _____ (ambito territoriale _____); il possesso del requisito di cui all'art. 3 del Disciplinare; l'assenza di cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; l'assenza di debiti scaduti verso il Comune.
2. Il Medico è titolare di polizza di responsabilità civile professionale e verso terzi n. _____, compagnia _____, scadenza _____, estesa ai danni a cose in consegna o custodia, e si impegna a mantenerla per tutta la durata del contratto [oppure: si impegna a stipularla e a trasmetterne copia al Comune prima della consegna del locale].
3. Il Medico comunica tempestivamente al Comune ogni variazione dei requisiti e la cessazione dell'incarico convenzionale.

Art. 8 – Responsabilità e manleva

1. Il Medico risponde direttamente della gestione del locale durante la propria giornata, del rispetto del Disciplinare e dei danni al locale, agli arredi, alle attrezzature e ai beni di terzi, e tiene indenne il Comune da ogni pretesa di terzi derivante dall'attività svolta.
2. Restano a carico del Medico le responsabilità connesse all'attività sanitaria, gli obblighi in materia di salute e sicurezza per sé e per i propri collaboratori e la tutela dei dati personali degli assistiti, rispetto ai quali opera quale titolare autonomo del trattamento.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

1. Il Comune può modificare le modalità di utilizzo o recedere, in tutto o in parte, per motivate esigenze organizzative o di interesse pubblico, con preavviso di trenta giorni, ridotto in caso di urgenza, restituendo le somme versate per giornate non fruite, senza ulteriori indennizzi (art. 13, commi 1 e 2, del Disciplinare).
2. Il Medico può recedere con preavviso scritto di sessanta giorni.

3. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, a seguito di comunicazione del Comune, nei casi di: a) utilizzo del locale per finalità diverse da quelle previste; b) mancato pagamento decorso il termine della diffida; c) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del Disciplinare o cessazione dell'incarico convenzionale; d) dichiarazioni non veritiere accertate a seguito dei controlli; e) cessione del contratto o subconcessione del locale; f) utilizzo, spostamento o manomissione di beni di terzi, ovvero gravi o reiterate violazioni degli obblighi di cui all'art. 10 del Disciplinare.

Art. 10 – Divieto di cessione e sostituzioni

1. Sono vietate la cessione del contratto e la subconcessione, anche parziale o temporanea. Durante le sostituzioni disposte ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale la giornata può essere utilizzata dal medico sostituto, previa comunicazione scritta al Comune, ferma la responsabilità dell'assegnatario.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, titolare del trattamento, tratta i dati del Medico esclusivamente per le finalità del presente contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e secondo l'informativa pubblicata sul sito istituzionale, di cui il Medico dichiara di aver preso visione.

Art. 12 – Spese, comunicazioni e foro

1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ove dovuti, sono a carico del Medico.
2. Le comunicazioni tra le parti avvengono a mezzo PEC ai recapiti indicati nel presente contratto.
3. Per ogni controversia è competente il Foro di Bergamo. Per quanto non previsto si applicano il Codice civile, i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili e i regolamenti comunali.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sovere, _____

Per il Comune di Sovere –
La Responsabile del Settore Tecnico
– Gestione del Territorio:
Dott.ssa Chiara Almici

Il Medico: **Dott.** _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Medico dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 5, comma 4 (mancato utilizzo), 8 (manleva e responsabilità), 9 (recesso e risoluzione), 10 (divieto di cessione) e 12, comma 3 (foro competente).

Il Medico: _____

Allegato 1: Disciplinare per l'utilizzo frazionato del locale comunale di via G. Marconi n. 1 quale studio di medicina generale (Allegato A all'avviso), sottoscritto per accettazione.